



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 6

**Publicato sul sito www.agcm.it
17 febbraio 2025**

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE | 5 |
| C12698 - ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY/RAMO DI AZIENDA DI BCC SISTEMI INFORMATICI | |
| <i>Provvedimento n. 31444</i> | 5 |
| ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA | 10 |
| AS2056 - CONSIP - BANDO DI GARA SULL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI - EDIZIONE 1 | 10 |
| AS2057 - ATO 3 MESSINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 12 |
| AS2058 - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE DEI PREZZI E DEI SERVIZI DELLE STRUTTURE TURISTICHE | 16 |
| PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE | 18 |
| IP371 - COMUNE DI LETINO/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO | |
| <i>Provvedimento n. 31447</i> | 18 |
| IP372 - COMUNE DI VENAFRO-PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO | |
| <i>Provvedimento n. 31448</i> | 23 |
| IP373 - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE | |
| <i>Provvedimento n. 31449</i> | 28 |
| PS12009 - BAT-PUBBLICITÀ OCCULTA GLO SUI SOCIAL NETWORK | |
| <i>Provvedimento n. 31450</i> | 34 |

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12698 - ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY/RAMO DI AZIENDA DI BCC SISTEMI INFORMATICI
Provvedimento n. 31444

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, successivamente modificato dal D.P.R. 18 novembre 2024, n. 214;

VISTA la comunicazione della società Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l., pervenuta in data 10 gennaio 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

a) L'acquirente

1. Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l. (di seguito, "AFAST") è la Società del Gruppo Accenture Italia attiva nella fornitura di soluzioni e servizi dedicati per la trasformazione digitale delle aziende operanti nel mercato Financial Services in Italia. AFAST è soggetta alla direzione e coordinamento di Accenture S.p.A. e controllata in ultima istanza da Accenture PLC, la *parent company* del gruppo Accenture. Accenture PLC non ha un'azionista di controllo: gli unici azionisti con una partecipazione superiore al 5% sono Vanguard Group Inc. (8,9%) e BlackRock Inc. (7,2%). Il Gruppo Accenture è un'organizzazione globale che fornisce servizi di consulenza gestionale e tecnologica e servizi di *outsourcing*. I clienti del Gruppo Accenture operano in settori industriali, quali bancario, chimico, assicurativo, dei beni di consumo, sanitario, dell'approvvigionamento energetico, dell'estrazione di materie prime, dei mercati di capitali, dei media e del settore pubblico. Il Gruppo Accenture opera attraverso cinque *business unit*: *Strategy &*

*Consulting*¹, *Song*², *Technology*³, *Operations*⁴ e *Industry X*⁵. Nel corso del 2023, il Gruppo Accenture ha conseguito ricavi per 62,3 miliardi di euro, a livello mondiale, di cui 20,7 miliardi in Europa e 2,8 miliardi in Italia.

b) La Target e i Venditori

2. BCC Sistemi Informatici S.p.A. (di seguito, “BCC SI” o “Venditore”) fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito nel 2019, oggi composto da Iccrea Banca in qualità di capogruppo, da 114 banche di credito cooperativo affiliate (le “BCC Affiliate”) e da società strumentali (il “Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea”). BCC SI è attiva nel settore delle attività informatiche, con particolare riferimento (i) alla realizzazione e commercializzazione di servizi finalizzati al trattamento elettronico delle informazioni e all’automazione dei processi gestionali; (ii) allo studio, progettazione e realizzazione di *software*; (iii) allo studio, progettazione e gestione di sistemi per l’acquisizione, il trasporto e la veicolazione delle informazioni e (iv) alla produzione ed erogazione di servizi elaborativi. Nel corso del 2023, la società BBC SI ha conseguito ricavi per 320,1 milioni di euro. Più in particolare, il Ramo d’azienda oggetto di acquisizione svolge attività esclusivamente a favore del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, senza generare alcun fatturato sul mercato. In ogni caso, la stima del fatturato del Ramo d’azienda derivante dal valore dei corrispettivi che concretamente andranno ad aumentare il fatturato Accenture post acquisizione viene stimato in circa 55/60 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione di concentrazione consiste nella acquisizione da parte di AFAST di un ramo d’azienda costituito da un complesso di beni e di rapporti giuridici organizzato per la prestazione, *inter alia*, delle seguenti attività: (i) servizi evolutivi in ambito infrastrutturale e (ii) servizi di presidio infrastrutturale (*infrastructure outsourcing*) di BBC SI, ad oggi interamente controllato da ICCREA Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea⁶.

4. BCC SI e AFAST hanno sottoscritto un accordo quadro (“*Accordo Quadro Infrastrutture*”) ai sensi del quale le stesse si sono impegnate ad avviare una fase di sviluppo ed evoluzione dell’architettura infrastrutturale di BCC SI, da realizzarsi, fra l’altro, per mezzo della cessione del Ramo d’Azienda da BCC SI ad AFAST. Inoltre, le Parti hanno previsto la sottoscrizione di un contratto di appalto per la prestazione di servizi infrastrutturali (“*Contratto di Appalto*”)

¹ Questa *business unit* fornisce servizi di strategia aziendale, strategia tecnologica e strategia operativa, nonché consulenza tecnologica, aziendale e gestionale.

² Questa *business unit* supporta i clienti nella progettazione, costruzione, comunicazione e gestione di esperienze.

³ Questa *business unit* si concentra sui servizi applicativi, che comprendono l’integrazione dei sistemi e l’*outsourcing* delle applicazioni, i servizi di piattaforma intelligente, i servizi *cloud* e di infrastruttura, i servizi di ingegneria del *software*, i servizi di sicurezza e i servizi di ricerca e sviluppo.

⁴ Questa *business unit* fornisce servizi di processo aziendale per funzioni specifiche, tra cui finanza e contabilità, *sourcing* e acquisti, *supply chain*, *marketing* e vendite, nonché servizi specifici per il settore, come la fiducia e la sicurezza delle piattaforme, i servizi bancari, assicurativi e sanitari.

⁵ Questa *business unit* utilizza i dati e le tecnologie di trasformazione come l’IA, la realtà artificiale/virtuale, la robotica avanzata, i gemelli digitali e il metaverso.

⁶ AFAST ha acquisito il 10% di BCC SI nel novembre 2024.

disciplinante i termini e le condizioni particolari relativi alla fornitura di: *[omissis]** da parte di AFAST a BCC SI.

5. La durata del Contratto di Appalto è di sette anni e nove mesi e considera un periodo di tre anni per il piano trasformativo delle infrastrutture e i restanti anni per completare il processo di efficientamento del nuovo modello operativo risultante dalla trasformazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, avendo ad oggetto l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore ai 567 milioni di euro ed il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

7. Si osserva inoltre che il *Contratto di Appalto* può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla continuità operativa e alla salvaguardia del valore del Ramo d'azienda acquisito, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione⁷.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione in esame interessa i servizi di *Information Technology* (IT) erogati a favore di istituti di credito e assicurativi. Nello specifico, BCC SI offre servizi di operatività bancaria e tecnologica destinata al settore bancario (in particolare alle banche e alle altre società facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), finanziario e assicurativo che per le loro funzionalità possono essere ritenuti costituire un ambito merceologico tale da comporre un mercato rilevante.

9. Più in generale, il mercato dei servizi IT comprende i servizi di gestione delle infrastrutture IT, la manutenzione, il miglioramento e la gestione delle applicazioni *software*, servizi di continuità aziendale, servizi di consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, l'*outsourcing* delle applicazioni, i servizi delle piattaforme intelligenti e i servizi di ricerca e sviluppo per diversi clienti e industrie. Inoltre, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea⁸ e dell'Autorità⁹, tale

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), par. 35.

⁸ Cfr. *COMP/M.9205 – IBM/Red Hat*, decisione della Commissione del 27 giugno 2019 e *COMP/M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, decisione della Commissione del 15 dicembre 2014.

⁹ Cfr. provvedimento n. 28342 dell'8 settembre 2020, caso *C12317 – Fondo Italiano d'Investimento SGR-Elettra One/Maticmind* e provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014, caso *C11943 – ICCREA Holding/I.S.I.D.E.*

mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi. La Commissione ha lasciato aperta la definizione di tali ambiti competitivi come mercati distinti.

10. Nel caso di specie, tenuto conto del *report* della società Gartner¹⁰ “*Services Market Share 2023*” e delle elaborazioni svolte dalla società Accenture, anche alla luce delle precedenti concentrazioni comunicate a questa Autorità¹¹, i settori interessati dall'operazione in oggetto possono essere identificati in: (i) *Infrastructure Implementation e Infrastructure Managed Services* e (ii) *Infrastructure as a Service (IaaS)*, dove sia Accenture/AFAST che BCC SI, quest'ultima attraverso il ramo oggetto di acquisizione, sono attive.

11. In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, poiché – con riferimento al settore industriale individuato – l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza, né nel mercato generale dei servizi IT, né in ciascuno dei segmenti individuati sulla base della funzionalità del servizio.

12. Con riferimento alla definizione geografica del mercato dei servizi IT, nei suoi precedenti l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

Gli effetti dell'operazione

13. L'operazione in esame non è suscettibile di generare effetti orizzontali nel mercato dei servizi IT. Considerando i segmenti di mercato sopra descritti, AFAST detiene una quota di mercato del 7,4% in un mercato caratterizzato da forti concorrenti, aste competitive e basse barriere all'ingresso, mentre la quota di mercato detenuta dal ramo oggetto di acquisizione è pari al 3,1%. Inoltre, in entrambi i segmenti sussiste la presenza di importanti concorrenti qualificati (IBM, Google, Engineering e Microsoft) e in alcuni casi anche con quote di mercato superiori o prossime all'Acquirente (Kyndryl con il 12,1% e Amazon con il 7,1%).

14. In ragione della marginalità delle sovrapposizioni orizzontali che derivano dall'operazione, alla luce dei dati di cui sopra, si ritiene di escludere effetti di natura orizzontale.

15. Può infine escludersi che l'operazione produca effetti di natura verticale, tenuto conto dell'assenza di relazioni verticali tra le attività del Gruppo Accenture ed il Gruppo BCC Icrea, dell'insussistenza di rapporti di fornitura di prodotti o servizi tra le parti coinvolte e dell'inutilizzo delle rispettive strutture.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

¹⁰ La suddivisione del mercato dei servizi IT in segmenti fa riferimento alla classificazione predisposta da ultimo nel 2023 dalla società indipendente di consulenza e ricerca di mercato Gartner, specializzata nel settore IT. A tale classificazione ha fatto riferimento anche la Commissione in alcuni suoi precedenti.

¹¹ Cfr. provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, caso *C12624 – Accenture Holdings/Intellera Consulting*.

RITENUTO, altresì, che il Contratto di Appalto può essere considerato accessorio all'operazione di concentrazione in esame nei limiti temporali sopra riportati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta pattuizione ove si dovesse realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2056 – CONSIP - BANDO DI GARA SULL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI - EDIZIONE 1

Roma, 15 gennaio 2025

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 da Codesto Ministero, concernente lo schema di bando di gara per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del servizio luce e dei servizi connessi e opzionali - Edizione n. 1 dell'AQ (ID 2634) che lo stesso intende bandire tramite Consip S.p.A., l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, "Autorità"), nella sua riunione del 14 gennaio 2025, ha esaminato lo schema del suddetto bando di gara e intende svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, l'Autorità riscontra che il contenuto dello schema di bando e dei relativi documenti di gara è sostanzialmente in linea con i propri orientamenti in materia di bandi di gara predisposti da Consip¹.

In particolare, l'Autorità prende atto dell'analisi economica svolta sul settore in esame nonché dell'articolazione in dodici lotti geografici con quote di natura asimmetrica dell'oggetto di fornitura, individuati sulla base delle caratteristiche della domanda, del rispetto del criterio della contiguità territoriale e della necessità di assicurare un'ampia partecipazione alla procedura in oggetto.

L'Autorità valuta positivamente anche la previsione del meccanismo di riproporzionamento delle quote per cui, nel caso un numero di offerte valide inferiore al numero di aggiudicatari previsti in ogni lotto, non si avrà un'assegnazione parziale del lotto stesso, ma un riproporzionamento delle quote in modo da esaurire comunque il massimale posto a gara.

L'Autorità prende, altresì, positivamente atto, come modificato a valle del parere reso per l'edizione precedente, della mancata riproposizione nella presente procedura di gara del servizio di assistenza al riscatto dei pali luce (più nello specifico, attività consulenziale finalizzata al censimento e valutazione economica di tutti i pali luce insistenti sui territori di possesso della Pubblica

¹ Cfr., *inter alia*, AS251 - *Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A.*, in Bollettino n. 5/2003; AS1275 - *Bando di gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi-edizione 4*, in Bollettino n. 17/2064 ed S5151 - *Consip/Bando di gara affidamento servizi facility management immobili P.A.* del 19 dicembre 2024, parere non ancora pubblicato.

Amministrazione funzionale al riscatto di detti pali da parte della stessa Pubblica Amministrazione), che era stato ritenuto foriero di un possibile conflitto di interessi.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara qualora, nel corso del suo svolgimento, emergano elementi suscettibili di configurare illeciti concorrenziali.

Ai fini della pubblicazione del presente parere sul Bollettino e in coerenza con le esigenze di riservatezza manifestate, si chiede di informare tempestivamente l'Autorità in merito alla intervenuta pubblicazione del bando relativo alla gara in oggetto.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS2057 - ATO 3 MESSINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 4 febbraio 2025

Assemblea Territoriale Idrica di Messina

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 gennaio 2025, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con riferimento ai problemi per la concorrenza che derivano dal mancato affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito, anche "SII") ad un gestore unico nell'Ambito Territoriale Ottimale di Messina e, in particolare, con riguardo alle criticità emerse nella gara, andata due volte deserta, per l'individuazione del socio privato di una costituenda società mista, quale gestore unico del SII per trent'anni¹.

Preliminarmente, l'Autorità ritiene opportuno rammentare che il principio dell'unicità della gestione posto dal decreto legislativo n. 152/2006 (art. 147), recante *Norme in materia ambientale* (di seguito, anche "TUA"), è finalizzato al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, consentendo la razionalizzazione del mercato per una più efficiente fornitura del servizio. Esso è, perciò, sostanzialmente diretto a garantire maggiore concorrenzialità nella fase di scelta del gestore e migliori *performance* ed economie di scala/scopo nella fase gestionale, sempre che la selezione sia improntata a criteri di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione e *par condicio*, proprio al fine di garantire l'individuazione dell'operatore maggiormente efficiente (concorrenza *per* il mercato)². Resta fermo che la concreta gestione del servizio debba sempre essere accompagnata da adeguati ed efficaci sistemi di controllo sull'andamento gestionale, sull'effettiva realizzazione degli investimenti programmati e, più in generale, sul corretto adempimento degli obblighi di servizio.

Più nello specifico, il quadro normativo di riferimento in materia di affidamento del servizio idrico integrato trae origine dall'articolo 149-*bis* del TUA, il quale prevede che l'ente di governo dell'ambito – nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale – delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento

¹ Alla gara in questione, indetta con determina dell'ATI n. 19 del 23/06/2023 e il cui bando è stato pubblicato in data 28/06/2023, non è pervenuta nessuna offerta né entro l'originario termine del 15/09/2023 (successivamente prorogato al 29/11/2023) né entro il nuovo termine del 10/05/2024 (poi prorogato al 10/07/2024), dopo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte disposta con determina dell'ATI n. 1 del 16/01/2024.

² Giova ricordare come la stessa Corte costituzionale abbia affermato che la normativa del TUA attiene alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, II comma, lettera e), Cost.), oltre che dell'ambiente (articolo 117, II comma, lettera s), Cost.). Cfr. Corte costituzionale, *ex multis*, sentenze nn. 32/2015, 325/2010 e 246/2009.

europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Tra queste forme di gestione – oggi disciplinate dal decreto legislativo n. 201/2022 (recante *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) – rientra l'affidamento a una società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato deve avvenire mediante gara a doppio oggetto, secondo quanto stabilito dagli articoli 14, comma 1, lettera *b*), e 16, del decreto legislativo n. 201/2022. Anche le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175/2016 (recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito, anche "TUSPP"), alle quali l'articolo 16 del decreto legislativo n. 201/2022 rinvia, tratteggiano l'istituto dell'affidamento a società mista quale possibile strumento di coinvolgimento del capitale privato per attività di gestione di servizi pubblici di interesse generale, con allocazione di tutto o parte del rischio operativo in capo alla società affidataria dell'attività gestoria da prestare all'utenza.

A tal proposito, va osservato che, come attentamente rilevato dall'ANAC, sebbene il modello di affidamento a società mista permetta di conseguire diversi vantaggi correlati all'apporto operativo e/o economico di operatori privati, tale strumento si rileva estremamente complesso già nell'attività di programmazione/progettazione, oltre che nella procedura di scelta del contraente e nel corso della esecuzione/gestione del contratto³.

Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso e ricordato, l'Autorità intende fornire alcune indicazioni che possano indirizzare e supportare codesto Ente ai fini dell'indizione di una nuova procedura di gara, idonea a consentire un'effettiva e consapevole partecipazione da parte degli operatori economici potenzialmente interessati e, più in generale, a determinare il miglior confronto concorrenziale per l'affidamento di un servizio strategico quale è il servizio idrico integrato. Ciò, naturalmente, ferme restando le competenze di ANAC e di ARERA, la quale ha peraltro recentemente posto in consultazione i propri *Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato*⁴.

In primo luogo – e in termini generali – l'Autorità ritiene opportuno evidenziare l'utilità di svolgere delle consultazioni preliminari di mercato, per meglio comprendere la struttura del mercato e la relativa offerta e finanche per individuare la più idonea modalità di affidamento del servizio, tra quelle consentite dalla normativa vigente, come espressamente stabilito dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 36/2023 (recante il *Codice dei contratti pubblici*).

In proposito, l'Autorità ha già suggerito il ricorso a tali forme di consultazione, se pur con riferimento alla scelta dell'affidamento *in house*, ritenendole uno strumento efficace per verificare la convenienza economica di una determinata modalità di affidamento⁵. Tali consultazioni potrebbero essere svolte, ad esempio, con la previa pubblicazione di un documento che descriva i contenuti essenziali del contratto di servizio che si intende affidare, precisandone l'oggetto, le esigenze da soddisfare, gli *standard* qualitativi richiesti e la durata dell'affidamento⁶. Lo strumento

³ Cfr. Delibera n. 219 del 16 marzo 2021, Partenariato pubblico-privato - risultanze emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità nel 2020 – analisi.

⁴ Documento per la consultazione 245/2024/R/IDR.

⁵ Cfr. AS1736 Anac - *Schema di linee guida sugli oneri motivazionali nei casi di affidamento in-house*, in *Bollettino* n. 17/2021. In argomento, si v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6302/2019 e Sez. V, sentenza n. 7239/2020.

⁶ Secondo quanto stabilito dall'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, infatti, le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte

de qua consentirebbe infatti alla stazione appaltante sia di stabilire l'organizzazione del servizio più confacente alle proprie esigenze, sia di verificare l'eventuale interesse degli operatori presenti sul mercato.

Il ricorso ad esperti esterni o interni potrebbe inoltre essere di ausilio nelle valutazioni delle eventuali osservazioni e proposte pervenute dal mercato (anche ai fini di una analisi dei costi associati e dei parametri qualitativi dei servizi reperibili sul mercato), oltre che per verificare gli esiti di eventuali procedure passate o di gare espletate in territori limitrofi o per servizi analoghi.

In secondo luogo, nell'ottica di assicurare un più proficuo soddisfacimento del principio della massima partecipazione degli operatori interessati, l'Autorità ritiene indispensabile richiamare l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di riportare puntualmente, nella documentazione di gara, tutte le informazioni indispensabili per formulare un'offerta ponderata e consapevole. Tali informazioni devono riguardare, tra le altre: l'esatto ambito prestazionale oggetto di gara (in termini di ampiezza e tipologia dei servizi da affidare); il riparto dei compiti e dei rischi operativi di gestione e i relativi flussi economico-finanziari⁷; l'an e il *quantum* del sostegno finanziario pubblico, visti anche gli ingenti investimenti richiesti nel territorio in questione⁸. Una esaustiva analisi dei rischi e una loro adeguata allocazione permette infatti al mercato di conoscere le specificità della futura gestione del servizio e di valutare la percorribilità di un'offerta, atteso che è di cruciale importanza per gli operatori economici avere contezza della sostenibilità economico-finanziaria della gestione, in termini di consistenza dei rischi allocati e di concreta incidenza di tali rischi su ricavi e profitti.

In terzo luogo, l'Autorità invita codesto Ente ad attivarsi per sensibilizzare i Comuni dell'ATO di Messina ad assumere atteggiamenti collaborativi, consentendo e favorendo il buon esito dei sopralluoghi – indispensabili per recuperare le necessarie informazioni sull'effettivo stato dell'impiantistica esistente – e fornendo i dati di dettaglio sulla morosità degli utenti e sulle relative anagrafiche.

Sempre nell'ottica di favorire il buon esito della procedura di gara, codesta ATI potrebbe svolgere una riflessione sull'utilità di procedere con gradualità, prevedendo una durata iniziale di gestione meno lunga rispetto ai trent'anni precedentemente previsti⁹, al fine di ricostruire gli impianti, testare la reazione del territorio e recuperare la morosità, per poi pensare ad una gara con basi più solide e una durata più estesa.

di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

⁷ Cfr. AS1529 *Comune di Roma - Gara per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato*, in *Bollettino* n. 31/2018.

⁸ Cfr. anche ANAC, Delibera n. 530 del 15 novembre 2023: "*Diretta espressione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa è la determinatezza dell'oggetto dell'affidamento e il conseguente obbligo in capo alle stazioni appaltanti di individuare puntualmente nella documentazione di gara il servizio da affidare al soggetto aggiudicatario. La società mista si giustifica, infatti, quale modello organizzativo prescelto dall'Ente locale per la gestione di uno "specifico" servizio pubblico per un tempo determinato. L'indeterminatezza di un bando sulle condizioni fondamentali della costituenda società mista potrebbe, infatti, indurre potenziali concorrenti a non presentare affatto domanda di partecipazione alla selezione proprio per l'assenza di elementi imprescindibili per effettuare una corretta valutazione sulla convenienza/opportunità (o, detto altrimenti, sui costi/benefici) dell'acquisizione della qualità di soci operativi*".

⁹ In ipotesi, la durata potrebbe essere di quattro anni, comunque rinnovabile, sulla falsariga di quanto stabilito - se pur con diversi presupposti - dall'articolo 14 del decreto-legge n. 115/2022, recante *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.

Infine, un ulteriore strumento utile per la realizzazione di impianti particolarmente complessi potrebbe essere rappresentato dal ricorso all'istituto del *project financing*, ex articoli 193-195 del *Codice dei contratti pubblici*. Ciò, beninteso, a condizione che il progetto di fattibilità da porre a base di gara sia supportato da un solido impianto motivazionale a sostegno dell'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, al fine di soddisfare concretamente gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della *par condicio* e del confronto concorrenziale. Infatti, l'Autorità ha già avuto modo di evidenziare alcune criticità concorrenziali che possono caratterizzare l'utilizzo di tale istituto come, ad esempio, il c.d. "diritto di prelazione" in favore del soggetto c.d. "promotore"¹⁰.

In conclusione, l'Autorità auspica che codesta ATI tenga in massima considerazione le indicazioni sopra riportate e che la stessa si adoperi tempestivamente per adeguare l'affidamento del SII nel territorio di competenza, ancora in regime di proroga, alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione medesima a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹⁰ Cfr. AS2045 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – Anno 2024* e, nello specifico la sezione dedicata alle Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (pagg. 4, 5), del 17/12/2024, in *Bollettino* n. 1/2025; AS1907 – *Regione Piemonte – Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*, del 25/07/2023, in *Bollettino* n. 31/2023. Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze nn. 9298/2023 e 5026/2024.

AS2058 - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE DEI PREZZI E DEI SERVIZI DELLE STRUTTURE TURISTICHE

Roma, 4 febbraio 2025

Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio -
Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 28 gennaio 2025, su istanza della Regione Puglia, ha espresso il seguente parere in merito alla proposta di modifica della legge regionale - Regione Puglia 1° dicembre 2017, n. 49, recante "*Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche*".

La proposta ha lo scopo di adattare le vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistiche ricettive di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 49 e ss.mm.ii. alla recente disciplina statale introdotta all'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "Decreto Anticipi"), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

La norma statale introduce l'obbligo a carico del locatore o del proprietario di richiedere al Ministero del Turismo un codice identificativo nazionale (di seguito, "CIN")¹ che una volta generato e assegnato va apposto all'esterno delle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, delle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Viene inoltre prevista, a carico degli enti territoriali che abbiano già adottato nella loro normativa in materia appositi codici identificativi, l'automatica ricodificazione come CIN di quelli già assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo, con l'onere di trasmissione al medesimo Ministero dei CIN così ricodificati e dei relativi dati inerenti alle strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione in un'apposita banca dati nazionale.

¹ Il comma 1 dell'articolo 13-ter individua le finalità della previsione legislativa, ossia "*assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità*".

Ciò premesso, le modifiche oggetto di proposta da parte della Regione Puglia recepiscono alcune disposizioni del predetto articolo 13-*ter*, individuando le unità immobiliari e le locazioni turistiche² incise dalla disciplina regionale³, prevedendo l'istituzione di un'apposita "Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche" ai fini dell'attribuzione di un "Codice Identificativo Regionale" (CIR)⁴ e delineando un regime di violazioni e sanzioni la cui applicazione viene demandata ai Comuni territorialmente competenti⁵.

La proposta di modifica della legge regionale non appare sollevare criticità concorrenziali, risultando propedeutica all'obiettivo della legislazione statale di incentivare una concorrenza "sana", attraverso il tracciamento dell'offerta locativa a prescindere dalla tipologia di offerta e dalla forma di svolgimento dell'attività posta in essere.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

² L'articolo 10-*bis* della novella legislativa, al comma 3, definisce le locazioni turistiche come "*le unità immobiliari a uso abitativo date in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche o di breve durata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*".

³ Il citato articolo 10-*bis* prevede anche un diverso regime amministrativo a seconda che l'attività di locazione turistica venga svolta in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, ricorrendo nel primo caso l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e nel secondo caso la mera comunicazione di inizio attività (CIA).

⁴ L'articolo 10-*ter* della novella legislativa prevede, ai commi 2 e 3, da un lato che il CIR sia propedeutico all'ottenimento del CIN, dall'altro che la banca dati regionale operi in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, secondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 6 giugno 2024.

⁵ Le violazioni e le sanzioni previste nel nuovo articolo 10-*quater* risultano la mera trasposizione letterale di quelle individuate a livello nazionale dall'articolo 13-*ter* del Decreto Anticipi, fatta eccezione per la violazione aggiuntiva riferibile all'omissione della CIA.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP371 - COMUNE DI LETINO/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 31447

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la propria delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal Comune di Letino, in qualità di gestore locale del servizio idrico, consistente in condotte elusive degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 4 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) in tema di prescrizione biennale;

VISTA la propria delibera n. 31314 del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha contestato al Comune di Letino la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023;

VISTE le proprie decisioni del 2 ottobre e del 12 novembre 2024, con le quali è stata disposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie legate all'integrale espletamento dei prescritti adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la sentenza del Tar del Lazio del 12 giugno 2024, n.11922;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Comune di Letino, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo (di seguito anche "Comune" o "Professionista"). Il Comune è preposto alla gestione locale del servizio idrico.

II. PREMESSA

2. Con provvedimento n. 30471 del 24 gennaio 2023, comunicato al professionista in data 6 febbraio 2023¹, l'Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS12262, ha deliberato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, di una pratica commerciale, posta in essere dal Comune di Letino, consistente:

a) nell'inosservanza, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché

b) nell'ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami dei consumatori volti a eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Con la suddetta delibera è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica contestata, è stata irrogata al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro, ed è stato disposto che lo stesso comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

3. Con la sentenza n. 11922/2024, il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso avverso il provvedimento n. 30471/2023, lo ha accolto parzialmente e ha confermato la sussistenza della pratica commerciale scorretta - consistente nell'omessa informativa circa i diritti dei consumatori nascenti dalla regolamentazione di settore (condotta *sub* II. 4 *a*) di cui al menzionato provvedimento) - in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo.

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 18 GIUGNO 2024

4. Nonostante plurimi solleciti², solo il 29 novembre 2023 il Comune ha replicato confermando l'emissione, nel 2020 e nel 2021, di fatture anche a conguaglio, relative a consumi pregressi risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta, senza provare l'invio di informative, destinate all'utenza, in merito alla disciplina della prescrizione biennale e alla possibilità di sollevare, mediante appositi moduli, la relativa eccezione in caso di tardiva fatturazione.

5. Inoltre, sulla base delle rilevazioni del sito *internet* <https://www.comune.letino.ce.it>, effettuate d'ufficio il 6 giugno 2024, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e, precisamente, la perdurante assenza sia di comunicati/avvisi/informative all'utenza sia di appositi moduli per eccepire la prescrizione biennale sui crediti idrici.

6. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato e confermato dal giudice amministrativo di primo grado.

¹ Cfr. prot. n. 18891/2023.

² Cfr. prott. nn. 37008/2023, 71981/2023 e 79203/2023.

Pertanto, con provvedimento del 18 giugno 2024, n. 31310, l'Autorità ha contestato al Comune di Letino di aver violato la delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023 con riferimento all'inosservanza degli obblighi informativi in tema di prescrizione biennale nel settore idrico.

Il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza alla citata delibera n. 30471/2023 è stato comunicato al Comune in data 26 giugno 2024.

IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

7. Dalle risultanze agli atti il Professionista risulta aver omesso di predisporre un'adeguata informativa ai consumatori in tema di prescrizione biennale, non essendo presente, sul proprio sito istituzionale, ogni documentazione - quale comunicati, avvisi, informative all'utenza, moduli - per eccepire la menzionata prescrizione biennale.

Le rilevazioni del sito *internet* <https://www.comune.letino.ce.it>, effettuate d'ufficio il 20 dicembre 2024, attestano la perdurante assenza di un'informativa in tema di prescrizione biennale (cfr. l'apposita sezione dedicata al pagamento del canone idrico: www.comune.letino.ce.it/servizi/tributi_finanze_e_contravvenzioni/servizio_22.html).

8. Il Comune di Letino non è intervenuto nel procedimento, né ha depositato alcuna memoria difensiva.

V. VALUTAZIONI

9. Nel provvedimento di avvio del procedimento si contesta al Comune di Letino l'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, stante la perdurante assenza sul sito istituzionale dell'ente locale di qualsiasi comunicazione che consentisse all'utenza di essere resa edotta di questa particolare ipotesi di prescrizione breve e delle concrete modalità di esercizio.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dall'ente locale costituisce inottemperanza alla delibera n. 30471/2023 in quanto il Comune di Letino non risulta aver predisposto in favore dei consumatori alcuna informativa in tema di prescrizione biennale.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

11. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che l'inottemperanza alla delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023 sia circoscritta al profilo di scorrettezza già accertato e confermato dal giudice amministrativo di primo grado e che la stessa ha interessato un numero significativo consumatori - ossia, la generalità degli utenti destinatari dei servizi idrici erogati dal Comune Letino - rispetto ai quali non è stata resa un'informativa in tema di prescrizione biennale

sul sito istituzionale. Sempre con riferimento alla gravità, viene in considerazione anche il ruolo del Professionista gestore in monopolio di una risorsa essenziale come quella idrica.

12. In relazione alla durata, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la reiterazione della pratica commerciale sanzionata con il provvedimento principale decorre dal 6 febbraio 2023 (data di notifica del provvedimento n. 30471 del 24 gennaio 2023) ed è tuttora in corso.

13. Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare al professionista, si tiene conto, in ogni caso, della natura pubblica di ente territoriale e delle limitate dimensioni dello stesso.

14. Pertanto, l'importo finale della sanzione è di 10.000 € (diecimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che il comportamento del Comune di Letino, consistito nell'aver violato la delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare al Comune di Letino una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,

fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

IP372 - COMUNE DI VENAFRO-PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 31448

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, e nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la propria delibera n. 30477 del 31 gennaio 2023 con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal Comune di Venafro, in qualità di gestore locale dei servizi idrici, consistente in condotte elusive degli obblighi di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) sulla prescrizione biennale;

VISTA la propria delibera n. 31278 del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha contestato al Comune di Venafro la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30477 del 31 gennaio 2023;

VISTE le proprie decisioni del 2 ottobre e del 12 novembre 2024, con le quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*, è stata disposta la proroga di quarantacinque giorni del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie legate all'integrale espletamento dei prescritti adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Comune di Venafro (di seguito, anche "Comune"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo. Il Comune è preposto alla gestione del servizio idrico integrato (di seguito, anche "SII") del relativo ambito comunale.

II. PREMESSA

2. Con provvedimento n. 30477 del 31 gennaio 2023 l’Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS12181, ha deliberato, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, la scorrettezza di una pratica commerciale attuata dal Comune di Venafro attraverso due condotte:

a) l’inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico, in contrasto con gli articoli 20 e 22 del Codice del consumo, ossia: *i*) l’inserimento in fattura delle informazioni necessarie a rendere edotto l’utente dell’esistenza della vigente disciplina sulla prescrizione biennale e della possibilità di eccepirlo in merito a crediti afferenti a consumi pregressi, ultra biennali anche mediante appositi moduli predisposti *ad hoc*; *ii*) l’evidenziazione, in fattura o in un documento separato, dell’ammontare degli importi pretesi afferenti a consumi prescrittibili; *iii*) la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale di un’informativa adeguata e completa circa l’entrata in vigore del nuovo istituto e delle modalità per eccepire, in presenza dei presupposti *ex lege*, la prescrizione breve dei consumi tardivamente fatturati;

b) l’ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami dei consumatori-utenti intesi a eccepire la prescrizione biennale, con motivazioni generiche, insufficienti od opache, non in linea con la disciplina legislativa e regolatoria dell’istituto, in contrasto con gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.

3. Con la suddetta delibera è stata irrogata al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro, è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sanzionata e disposto che il Comune comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

4. La delibera n. 30477 del 31 gennaio 2023 è stata comunicata al Comune in data 6 febbraio 2023¹.

III. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ DEL 26 GIUGNO 2024

5. Il Comune, nonostante i reiterati solleciti degli Uffici² che lo invitavano a presentare una completa ed esauriente relazione sulle misure adottate in ottemperanza alla diffida, ha fornito riscontri frammentari e parziali sulla progressiva implementazione delle iniziative assunte.

6. Il medesimo, infatti, ha dapprima informato l’Autorità:

i) della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in via permanente, di una comunicazione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione biennale e/o di richiedere il rimborso di quanto eventualmente pagato (unitamente ai relativi modelli di domanda)³;

ii) dell’intenzione di inviare ai consumatori - in occasione dell’imminente ciclo di fatturazione dei consumi idrici⁴ - un’apposita comunicazione relativa alla prescrizione biennale, corredata da un modello di istanza di eccezione della stessa (con eventuale richiesta di rimborso).

¹ Cfr. comunicazione del 6 febbraio 2023, prot. n. 18894.

² Cfr. comunicazioni del 17 aprile (prott. nn. 29320 e 37004), del 29 maggio (prot. n. 48596), del 6 settembre (prot. n. 71992), del 22 novembre 2023 (prot. n. 97426) e del 12 marzo 2024 (prot. n. 30087).

³ Le verifiche effettuate d’ufficio in data 26 giugno 2024 sul sito *web* del Comune hanno confermato l’inserimento, nella sezione “*Prescrizione biennale consumi servizio idrico*”, della comunicazione *sub i*) e della relativa modulistica.

⁴ Cfr. comunicazione dell’8 maggio 2023, prot. n. 42259.

7. Successivamente, il Comune, pur senza produrre evidenze in ordine all'invio ai consumatori dell'informativa sulla prescrizione, ha fornito aggiornamenti relativi al numero di istanze di prescrizione evase e all'importo dei corrispondenti rimborsi effettuati⁵, dichiarando da ultimo di aver emesso mandati di pagamento per un importo totale di € 95.707,36, a seguito di 1.201 riscontri di accoglimento delle istanze, nonché di essere in procinto di inviare lettere ai 369 utenti per i quali sussisteva un importo a debito.

8. Tuttavia, dalle predette comunicazioni emergeva che in sei casi il Comune non aveva accolto integralmente l'eccezione di prescrizione sollevata dai consumatori.

9. Sulla base delle informazioni rese dallo stesso Comune, pertanto, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento n. 30477/2023 e, in particolare, l'ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami finalizzati ad eccepire la prescrizione biennale.

10. La pratica commerciale presentava la reiterazione di un profilo di scorrettezza già accertato. Pertanto, con provvedimento del 26 giugno 2024, n. 31278, l'Autorità ha contestato al Comune di Venafro di aver violato la delibera n. 30477 del 31 gennaio 2023.

Il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza alla citata delibera n. n. 30477/2023 è stato notificato al Comune l'8 luglio 2024.

IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

11. Il Comune ha presentato memorie in data 8 agosto⁶ e 3 settembre 2024⁷, in cui ha rappresentato e documentato, in relazione alla inosservanza degli obblighi informativi:

i) di aver fornito una piena informativa sul regime di prescrizione biennale - secondo la rigorosa interpretazione resa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA") - sia sul proprio sito *web*, come già riconosciuto anche dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'inottemperanza, sia nelle bollette emesse dopo la notifica del provvedimento sanzionatorio. In particolare, nelle fatture successive alla notifica del provvedimento n. 30477/2023, a partire da quelle emesse in 18 luglio 2023, è presente l'informativa sulla possibilità di eccepire la prescrizione ai sensi delle leggi n. 160/2019 e n. 205/2017 e della delibera ARERA n. 97/2018/R/com;

ii) di aver assunto il 20 gennaio 2023 - già prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità - una delibera di Giunta che disponeva l'invio di un'apposita informativa individuale ai consumatori destinatari di fatture, emesse nel 2020, relative a consumi suscettibili di prescrizione biennale che non avessero formulato la relativa eccezione. Il Comune ha terminato le operazioni di spedizione delle predette comunicazioni il 29 agosto 2024. Tali comunicazioni hanno interessato un numero complessivo di 3.933 consumatori⁸, al fine di sollecitarli a presentare l'istanza di prescrizione, fino ad allora non inviata.

⁵ Cfr. comunicazioni del 20 giugno (prot. n. 54293), del 19 ottobre (prot. n. 83242), del 13 dicembre 2023 (prot. n. 102890) e del 2 aprile 2024 (prot. n. 35582).

⁶ Cfr. comunicazione dell'8 agosto 2024, prot. n. 77778.

⁷ Cfr. comunicazione del 3 settembre 2024, prot. n. 81935.

⁸ Il Comune ha allegato sei comunicazioni esemplificative che rispondono a quanto dichiarato. In tali comunicazioni si informa il destinatario della possibilità di eccepire la prescrizione biennale in relazione ai consumi, afferenti al 2017, fatturati e specificamente quantificati nelle bollette emesse in data 7 ottobre 2020, consentendo un'agevole determinazione delle somme potenzialmente prescritte.

12. In relazione all'ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami finalizzati a eccepire la prescrizione biennale, il Comune ha rilevato di aver trattato tutte le istanze di prescrizione ricevute e di aver rimborsato integralmente tutte le somme prescritte, afferenti al 2017, continuando a esigere quelle relative al 2018. Il Comune ha chiarito che l'aggettivo "parziale", utilizzato nelle comunicazioni dallo stesso inviate all'Autorità in fase di ottemperanza, riferito agli accoglimenti delle istanze di prescrizione, andava inteso nel senso di limitare detti accoglimenti proprio ai crediti afferenti ai consumi del 2017 (per cui era maturata la prescrizione), con esclusione degli importi per i consumi del 2018, non prescritti, quando presenti nella medesima fattura⁹.

13. Inoltre, il Comune ha sottolineato che, anche in assenza di una specifica richiesta di rimborso, gli importi riconosciuti come prescritti e già corrisposti dagli utenti che abbiano presentato istanza di prescrizione sono stati loro restituiti.

14. In data 28 novembre 2024 è stata inviata alla Parte la comunicazione di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento¹⁰.

V. VALUTAZIONI

15. Dalla documentazione agli atti, è emerso che il Comune ha comprovato, in relazione alle condotte oggetto di accertamento nel provvedimento n. 30477/2023:

a) di aver inviato a tutti i consumatori una comunicazione individuale concernente la possibilità di eccepire la prescrizione biennale e di aver adottato adeguate misure strutturali per l'assolvimento degli obblighi informativi sul tema, attraverso l'inserimento di una specifica comunicazione sul sito *web* istituzionale e, in via permanente nelle fatture emesse a partire da gennaio 2023, di indicazioni idonee a consentire ai consumatori di eccepire la prescrizione biennale in relazione agli importi evidenziati;

b) di aver trattato tutte le istanze presentate dai consumatori interessati, riconoscendo come prescritti tutti gli importi per i quali la prescrizione biennale fosse compiuta e restituendo le somme già versate, anche in assenza di una specifica richiesta di rimborso.

16. In tale contesto, il ritardo nell'invio delle comunicazioni individuali ai destinatari delle fatture emesse nel 2020 appare di portata ridotta e bilanciato dal presumibile imminente riconoscimento delle ragioni dei consumatori interessati, in forza delle misure adottate dal Comune. Quest'ultimo, peraltro, aveva già disposto l'invio delle predette comunicazioni, il cui perfezionamento è avvenuto a seguito della menzionata delibera di Giunta del 20 gennaio 2023, in sostanziale concomitanza con la notifica del provvedimento di avvio del presente procedimento.

17. Alla luce di tutto quanto premesso, la contestazione formulata in avvio nei confronti del Comune di Venafro relativamente all'inottemperanza alla delibera n. 30477 del 31 gennaio 2023 non può essere confermata.

⁹ In merito alle fatture oggetto del procedimento istruttorio PS/12181 (emesse in data 7 ottobre 2020), il Comune ha precisato che le stesse si riferivano a consumi risalenti all'anno 2017 (in relazione ai quali la prescrizione biennale si era compiuta) ma, in alcuni casi, contenevano anche somme fatturate in acconto per i consumi relativi all'anno 2018, non ancora prescritti. Pertanto, la comunicazione inviata dal Comune menzionava un "*accoglimento parziale*", in quanto non esteso agli importi relativi i consumi del 2018, non ancora prescritti; al contrario, l'accoglimento dell'istanza di prescrizione relativa ai consumi afferenti al 2017 (per i quali era maturata la prescrizione) è stato "totale".

¹⁰ Cfr. comunicazione del 28 novembre 2024, prot. n. 105853.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame non costituisca, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

DELIBERA

che la condotta posta in essere dal Comune di Venafro, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

IP373 - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE

Provvedimento n. 31449

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO, in particolare, l' articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d' urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l' Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l' Autorità può disporre la sospensione dell' attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall' Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la propria delibera n. 30224 del 5 luglio 2022, con la quale l' Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dell' Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., ente pubblico non economico, già gestore del servizio idrico in alcuni territori della Sicilia , consistente in condotte elusive degli obblighi di cui all' articolo 1, commi 4 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) in tema di prescrizione biennale;

VISTA la propria delibera n. 31310 del 30 luglio 2024, con la quale l' Autorità ha contestato all' Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. la violazione dell' articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30224 del 5 luglio 2022;

VISTA la propria delibera del 12 novembre 2024, con la quale è stata disposta, ai sensi dell' articolo 7, comma 3, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall' Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie legate all' integrale espletamento dei prescritti adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. (di seguito anche "EAS in l.c.a." o "Professionista"), ente pubblico non economico, in qualità di professionista ai sensi dell' articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. EAS in l.c.a. è stato preposto alla gestione del servizio idrico in alcuni territori della Sicilia.

II. PREMESSA

2. Con provvedimento n. 30224 del 5 luglio 2022, comunicato al professionista in data 22 luglio 2022¹, l’Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS11743, ha deliberato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, di una pratica commerciale, posta in essere dall’EAS in l.c.a., consistente:

a) nell’inosservanza, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché;

b) nell’ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami dei consumatori volti a eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Con la suddetta delibera è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sopra menzionata, è stata irrogata a EAS in l.c.a. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquecentomila euro, ed è stato disposto che il Professionista comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

3. Nella relazione di ottemperanza, depositata il 20 ottobre 2022 il professionista rappresentava:

i) di aver sospeso la trattazione delle istanze e dei reclami degli utenti intesi a eccepire la prescrizione breve, nonché, in via prudenziale, il recupero dei crediti di cui alla fatturazione già emessa e ritenuta illegittima dall’Autorità;

ii) di essere in procinto di impugnare la predetta delibera n. 30224/2022, con richiesta di sospensione della relativa efficacia e di riservarsi di pubblicare un avviso sul proprio sito *internet* per informare l’utenza circa la possibilità di eccepire la prescrizione breve.

4. Gli Uffici, con comunicazioni del 13 dicembre 2023 e del 10 aprile 2024 hanno invitato EAS in l.c.a. a descrivere la *policy* adottata, quale *ex* gestore del servizio idrico locale, nei confronti dei propri consumatori-utenti, in tema di prescrizione biennale e le relative modalità di informazione ai consumatori.

Con note pervenute il 10 gennaio, il 13 maggio e il 21 giugno 2024 il Professionista ha rappresentato:

i) di aver integrato i formulari dei solleciti di pagamento, inserendo le informazioni richieste dalla legge in tema di prescrizione biennale, richiamando l’esplicito riferimento normativo, nonché le due diverse interpretazioni - l’una resa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”), l’altra dalla Suprema Corte di cassazione - in ordine al momento in cui inizia a decorrere la prescrizione biennale, rispettivamente, dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione (ossia, quarantacinque giorni dalla chiusura del periodo solare di riferimento) e dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. Ciò al fine di consentire al consumatore di poter valutare la convenienza di sollevare l’eccezione di prescrizione;

ii) di aver inoltrato i solleciti di pagamento esclusivamente agli utenti per i quali ha certezza dell’avvenuta interruzione dei termini di prescrizione;

iii) di aver interpellato l’Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale, con parere del 20 gennaio 2021, ha osservato che il regime di prescrizione biennale non si applica al periodo di fatturazione 2016-2017, essendo le operazioni di verifica del consumo effettivo e bollettazione antecedenti al maggio 2020.

¹ Cfr. prot. n. 57666/2022.

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 30 LUGLIO 2024

5. Con richieste di intervento, pervenute nel quadrimestre dicembre 2023 - marzo 2024, alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del richiamato provvedimento lamentando, in particolare, il rigetto delle istanze e dei reclami volti a eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

6. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato e, pertanto, con provvedimento del 30 luglio 2024, n. 31310, l'Autorità ha contestato a EAS in l.c.a. di aver violato la delibera n. 30224 del 5 luglio 2022.

Il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza alla citata delibera n. n. 30224/2022 è stato notificato al Professionista il 9 agosto 2024.

IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

7. Dalla lettura dei formulari dei solleciti di pagamento agli atti risulta l'inserimento, nella sezione rubricata "*Informazioni per l'utente*", dell'avvertenza: "*In merito alla eventuale prescrizione degli importi contenuti nel presente avviso, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione gravanti su questo Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., si rappresenta che: 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 nei contratti di fornitura del servizio idrico [...] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In merito alla disposizione indicata sopra al punto 1), si evidenzia che: 1.1) l'ARERA ha previsto che la prescrizione biennale [...] decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, individuato dalla stessa ARERA nel quarantacinquesimo giorno successivo alla chiusura del periodo solare di riferimento; 1.2 la Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che la prescrizione biennale, introdotta dalla legge 205/2017, decorre dalla data di scadenza del pagamento indicato in fattura ed è da intendersi riferita ai soli corrispettivi dovuti e non anche ai consumi idrici, il cui termine di prescrizione continua a essere quello quinquennale come previsto dall'art. 2498 c.c.*".

Inoltre, dalle rilevazioni effettuate d'ufficio il 1° luglio e il 20 dicembre 2024, sul sito *internet* www.easacque.it, è emersa la diffusione dell'avviso (datato 19 giugno 2024) di pubblicazione della nota del Commissario Liquidatore dell'E.A.S. in l.c.a., (prot. 4154 del 16 giugno 2024) sull'inapplicabilità dell'eccepita prescrizione breve per le fatture emesse dall'E.A.S. in l.c.a.² e di un collegamento ipertestuale che consente di consultare la predetta nota rinviando alla pagina <https://www.easacque.it/wp-content/uploads/2024/06/20240619125033.pdf>. In essa si dà conto della pronuncia della Suprema Corte³ - adita dalla stessa EAS in l.c.a. - che afferma che "*il nuovo termine di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) si debba applicare anche con riferimento a consumi relativi agli anni precedenti (al 1° gennaio 2020), quando la scadenza di questo pagamento indicata nelle fatture sia successiva al 1° gennaio 2020*".

8. Il Professionista non è intervenuto nel procedimento, né ha depositato alcuna memoria difensiva.

² Alla pagina web <https://www.easacque.it/2024/06/19/avviso-prescrizione-breve/>.

³ Vd. ordinanza del 29 maggio 2024, n. 15102.

V. VALUTAZIONI

9. Il provvedimento di avvio del procedimento contesta a EAS in l.c.a. l'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché il rigetto delle istanze e dei reclami volti ad eccepire la prescrizione relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal Professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 30224/2022 in quanto, alla luce degli elementi in atti, EAS in l.c.a. risulta aver predisposto un'informativa ai consumatori in tema di prescrizione biennale non coerente con la predetta delibera n. 30224/2022, essendo omessi i dati e gli elementi necessari all'utente per la verifica dell'entità ed effettività del credito vantato, quali l'attività di lettura dei contatori, il calcolo dei consumi, l'indicazione specifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Non risulta fornita, inoltre, alcuna prova in merito all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale a favore dei consumatori, compresi quelli le cui istanze e reclami erano stati rigettati.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

11. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto che l'inottemperanza alla delibera del 5 luglio 2022, n. 30224, ha continuato a interessare un numero significativo consumatori - ossia la generalità degli *ex* utenti destinatari dei servizi idrici erogati dal professionista - rispetto ai quali non sono state adottate misure adeguate volte a garantire, da un lato, la coerenza delle informazioni in tema di prescrizione breve con la predetta delibera n. 30224/2022, sia sul sito aziendale sia nelle fatture e, dall'altro, la reintegrazione nelle prerogative e nei diritti - anche economici - connessi alla corretta applicazione della suddetta disciplina. Sempre con riguardo alla gravità, viene in considerazione anche il ruolo del Professionista in quanto *ex* gestore in monopolio di una risorsa essenziale come quella idrica.

12. In relazione alla durata, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la reiterazione della pratica commerciale sanzionata con il provvedimento principale decorre dal 22 luglio 2022 (data di notifica del provvedimento n. 30224 del 5 luglio 2022) ed è tuttora in corso.

13. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad EAS in l.c.a. nella misura di 600.000 € (seicentomila euro).

In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante in ragione della situazione economica del professionista, che versa in stato di insolvenza, essendo sottoposto a procedura concorsuale di carattere liquidatorio, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 100.000 € (centomila euro).

14. Pertanto, l'importo finale della sanzione è di 100.000 € (centomila euro).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che il comportamento della società Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., consistito nell'aver violato la delibera n. 30224 del 5 luglio 2022, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12009 - BAT-PUBBLICITÀ OCCULTA GLO SUI SOCIAL NETWORK

Provvedimento n. 31450

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento n. 29837 del 30 settembre 2021 (il “Provvedimento”), adottato nell'ambito del procedimento PS12009 - “BAT- Pubblicità occulta Glo sui social network” con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società British American Tobacco Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 27 comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti dal Professionista, senza accertare l'infrazione;

VISTA la comunicazione del 13 dicembre 2024, (anche l'“Istanza”), con cui British American Tobacco Italia S.p.A. ha proposto la revisione degli impegni presentati (gli “Impegni”) e resi vincolanti con il Provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società British American Tobacco Italia S.p.A. (di seguito anche “BAT” o il “Professionista”) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 29837 DEL 30 SETTEMBRE 2021.

2. L'Istanza riguarda una parziale modifica degli Impegni, motivata dal fatto che i principali concorrenti di BAT, da tempo promuovono i propri *device*, incentivando gli *influencer* contrattualizzati a usare i loro canali social per promuovere i propri prodotti.

3. In particolare, nell'Istanza, il Professionista propone la revisione dell'impegno *sub v*) (“Impegno a non incentivare gli influencer a usare i loro canali *social* per la promozione dei suoi prodotti”), consentendo in tal modo a BAT di “*contrattualizzare gli influencer per incentivarli a usare i loro canali per la promozione del device GLO, fermo restando l'obbligo di indicare “adv” e/o “sponsored by” prima del nome del prodotto*”.

III. VALUTAZIONI

4. La proposta di modifica degli Impegni presentata dal Professionista è ritenuta accoglibile, nella misura in cui il Professionista ha richiesto di poter esercitare la facoltà di contrattualizzare gli

influencer per la promozione del device GLO sui loro canali *social*, condizionandola strettamente all'obbligo di esplicitare sempre la sponsorizzazione da parte di BAT, in modo che i consumatori siano consapevoli di trovarsi in presenza di un vero e proprio messaggio pubblicitario relativo ai prodotti Glo e non di fronte ad un racconto spontaneo e disinteressato del vissuto quotidiano del personaggio che li promuove.

5. Nello specifico, la pratica era stata contestata al fine di obbligare la Società a rendere palese, anche nel caso della strategia promozionale "*call to action*", la sponsorizzazione della modalità di comunicazione promozionale adottata attraverso l'inserimento di *hashtag* quali *#adv*, o acronimi di equivalente significato, prima del nome del prodotto reclamizzato, oppure *#prodottofornitoda "adv"* e "*sponsored by*" prima del nome del prodotto a marchio BAT.

6. Il Professionista ora richiede che gli venga consentito di "*contrattualizzare gli influencer per incentivarli a usare i loro canali per la promozione del device GLO*", ma "*fermo restando l'obbligo di indicare "adv" e/o "sponsored by" prima del nome del prodotto*".

7. Resta inteso che il Professionista continuerà ad attuare le altre misure oggetto degli Impegni secondo le modalità indicate nel Provvedimento.

RITENUTO, pertanto, di disporre l'obbligatorietà della modifica proposta da British American Tobacco Italia S.p.A. agli Impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

DELIBERA

a) di rendere obbligatoria, per la società British American Tobacco Italia S.p.A. la modifica proposta, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 29837 del 30 settembre 2021;

b) che la società British American Tobacco Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione dell'impegno.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 6 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
